CCV-BG Comitato di Coordinamento delle Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile della provincia di Bergamo

Corso Base per Operatori Volontari di Protezione Civile
Calcio, sabato 15 giugno 2019

Relatori: Roberto Marchesi e Diego Suardi

D.Lgs. 81/2008

Corso Base A1

Argomenti:

1. **Formazione e Informazione**
2. **DPI**
3. **Cenni antincendio**

Argomenti: Formazione e informazione

Argomenti: priorità

Cominciamo con una domanda:
Qual è l'ordine di importanza di questi cinque fattori negli interventi operativi?

D.P.I.	Formazione	Automezzi	Organizzazione	Attrezzature
Dispositivi Protezione Individuale	ed Informa-zione del Personale	di soccorso mo-derni, adeguati, ed efficienti	dell'intervento (procedure e piani)	adeguate e capacità di impiego

Legislazione: D.Lgs. 81/2008

La formazione, l'informazione e l'addestramento dei volontari

Decreto del capo dipartimento
del 12 gennaio 2012 - Allegato 2

Indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di ***formazione informazione ed addestramento***
dei volontari di protezione civile

Regione Lombardia

ha anticipato le richieste del Decreto 81 e D.L. 13.04.2011

Regolamento regionale 18 ottobre 2010 - n. 9
Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile

Articolo 7
(Requisiti dei volontari e del legale rappresentante dell'organizzazione)

...

3. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile **l'intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento** conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Il periodo 2010-2014 ha segnato una tappa fondamentale nel "percorso della sicurezza" dei volontari di protezione civile, consentendo di dare una forma più organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

Questo "percorso della sicurezza" per i volontari di protezione civile si è sviluppato a partire da tre capisaldi:

- **l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008,** che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile - compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco - le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;
- il **decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del'11 luglio 2011;
- il **decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012,** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 con il quale, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e formazione.

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Il Volontario è equiparato solo parzialmente al lavoratore (D.L. 13/04/2011 rispetto al più generale T.U. 81 che riguarda tutti i lavoratori) esclusivamente per le attività nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti.

Le Organizzazioni curano per i Volontari:

- **Formazione, Informazione e Addestramento**
  sulla base dei compiti da loro svolti
- **Controllo e Sorveglianza Sanitaria**
- **Dotazione di Attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale idonei per lo specifico impiego e Formazione e Addestramento al loro uso**
  sulla base dei compiti da loro svolti

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

OBBLIGHI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE

- Garantire ai volontari **formazione, informazione e addestramento**
- Dotazione idonei **DPI, attrezzature e formazione, informazione e addestramento al loro uso**
- **Controllo e/o sorveglianza sanitaria**

con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

DOVERI DEL VOLONTARIO

Prendersi cura della **propria** salute e sicurezza

NON SONO LUOGHI DI LAVORO

- **Le sedi delle organizzazioni,**
  salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa,
- **i luoghi di esercitazione,**
- **di formazione**
- **di intervento dei volontari di Protezione civile**

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

DOVERI DEL VOLONTARIO

Il volontario di Protezione civile iscritto a una Organizzazione ha il **dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,** *conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.*

Formazione

Le definizioni secondo il Decreto Intermin. 13/4/11

«**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi

«**formazione**»:

- è un processo complesso
- finalizzato all'acquisizione di competenze
- ha una dimensione più "formale" della informazione che, in genere la precede e/o la motiva
- "il libretto" formativo del volontario testimonia l'azione formativa

Regione Lombardia ha istituito nel 2003 la SSPC, Scuola superiore di protezione civile che fornisce percorsi certificati o riconosce percorsi certificabili

PoliS Lombardia
SSPC SCUOLA SUPERIORE DI PROTEZIONE CIVILE

Informazione

«**informazione**»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative

«**informazione**»:

- trasmissione di conoscenze da un soggetto all'altro comprensibile ai destinatari
- non è necessario che l'informazione avvenga in aule, attraverso dispense, slide, etc. (come invece avviene per la formazione)
- è sufficiente la consegna di un documento contenente le informazioni necessarie
- i documenti informativi utilizzati sono testimonianza dell'azione informativa

Legislazione: Informazione

«**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi **nello svolgimento delle attività operative**

- L'informazione ai propri volontari è promossa dalla organizzazione medesima, con propri strumenti comunicativi e/o messi a disposizione dai costruttori delle attrezzature e dei DPI

- Il risultato della azione informativa è la consapevolezza del rischio e la possibilità di identificare un percorso formativo/addestrativo che fornisca le competenze per operare in sicurezza

Attività: Percorso Formativo del Volontario

	Ruolo		Figura del ruolo	Attività del ruolo	Impiego operativo
PROGRESSIONE VERTICALE DEI RUOLI DEL VOLONTARIO "CARRIERA DEL VOLONTARIO"	ASPIRANTE VOLONTARIO		Cittadino che si avvicina alle attività di protezione civile	Si iscrive alla Organizzazione di volontariato e diviene socio o volontario NON operativo	NON può essere impiegato in attività esterne all'organizzazione
	VOLONTARIO GENERICO		Volontario che ha frequentato il corso di introduzione e il corso base A0	È iscritto alla Organizzazione di volontariato e agli albi	Può essere impiegato in attività esterne e di istruzione. NON può essere impiegato in missione
	VOLONTARIO OPERATIVO	FORMAZIONE EROGATA SECONDO NORMATIVA EX DLGS.81/2008 IN PARTICOLARE ACCORDO STATO/REGIONI 21 DIC. 2011 E 22 FEB. 2012 ALLEGATI DA III A IX	Volontario che ha frequentato il corso di introduzione A0, il corso base A1 e almeno un livello di specializzazione A2	È iscritto agli albi ed è operativo	Può essere impiegato in missione
	VOLONTARIO SPECIALISTA		Volontario che si specializza in attività inerenti la specializzazione della propria organizzazione e secondo il rischio territoriale	Formato ai ruoli di specialità con le competenze del singolo	Può essere impiegato in missione
	VOLONTARIO ESPERTO		Volontario senior che ha esperienza nelle specializzazioni e mette a frutto la propria conoscenza come tutor dei nuovi volontari in corso di formazione	È operativo ha conoscenza storica del gruppo e delle tecniche operative e specialistiche. È formato ai ruoli di specialità con esperienza pluriennale	Può essere impiegato in missione
	VOLONTARIO ISTRUTTORE		Volontario anche senior che istruisce i volontari all'uso delle attrezzature e alle attività dell'organizzazione. È buon comunicatore e sa trasmettere le proprie conoscenze agli altri	È operativo e istruisce periodicamente i volontari	Può essere impiegato in missione
	CAPOSQUADRA		Coordina la squadra sul posto nelle operazioni di soccorso. Coordina la squadra nelle attività di addestramento formative	È il riferimento operativo della squadra, verifica che tutta la catena di comando e le operazioni di sicurezza vengano rispettate	Può essere impiegato in missione
	ESPERTO RUOLI AIB		Vedi piano AIB	Vedi piano AIB	Può essere impiegato in missione
	RESPONSABILE OPERATIVO		Coordina le attività operative di addestramento e formazione delle squadre in organizzazioni fino a 25 volontari	È il capomissione dell'organizzazione quando viene impiegata in ambito provinciale, sovrintende i capisquadra.	Può essere impiegato in missione
	COORDINATORE		Coordina le attività operative di addestramento e formazione è la figura apicale dei volontari in organizzazioni oltre 25 volontari	È la figura di riferimento del volontariato, sovrintende i capisquadra	Può essere impiegato in missione
	COORDINATORE ESPERTO TERRITORIALE		Coordina le attività operative e di formazione a livello territoriale, intercomunale, area omogenea, colonna mobile, provinciale,	È la figura di riferimento territoriale dei capisquadra, dei responsabili operativi e dei coordinatori a livello provinciale, sovrintende le operazioni fuori dal territorio provinciale di riferimento in ausilio alla struttura regionale	Può essere impiegato in missione

Attività: Percorso Formativo del Volontario

INTERISTITUZIONALE	**FORMATORE 1°LIVELLO BASE**	Svolge i corsi di formazione base e provvede agli aggiornamenti periodici previsti dalla norma e dalla necessità	Attua la formazione continua a livello di organizzazione e territoriale	Se operativo Può essere impiegato in missione
	FORMATORE 2°LIVELLO SPECIALISTICO	Svolge i corsi di formazione specialistici e provvede agli aggiornamenti previsti dalla norma e dalla necessità	Attua la formazione specialistica a livello territoriale e provinciale	Se operativo Può essere impiegato in missione
	CORSI SPOT DI SPECIALIZZAZIONE	Formazione erogata da Regione Lombardia tramite la SSPC (o altro Ente riconosciuto) secondo necessità cogenti o programmate	Forma ai ruoli indicati nelle specializzazioni	Può essere impiegato in missione
	SINDACO	Formazione base per sindaci erogata da Regione Lombardia tramite la SSPC (o altro Ente riconosciuto)	Specifica i ruoli, le competenze e le responsabilità	---
	FUNZIONARIO P.A.	Formazione base per funzionari di P.A. erogata da Regione Lombardia tramite la SSPC (o altro Ente riconosciuto)	Indica e forma ai ruoli e le competenze dei funzionari di PC delle PA	Può essere impiegato in missione
	ROC	Formazione per Responsabili Operativi Comunali erogata da Regione Lombardia tramite la SSPC (o altro Ente riconosciuto)	Indica e forma ai ruoli e le competenze del ROC	Può essere impiegato in missione
	QUADRO P.A.	Formazione per quadri della P.A. e quadri UTG erogata da Regione Lombardia tramite la SSPC (o altro Ente riconosciuto)	Indica e forma ai ruoli di gestore delle funzioni attribuite alle PA ed alle UTG in ambito di protezione civile nella Regione Lombardia	Può essere impiegato in missione

Attività: Addestramento

Le definizioni secondo il Decreto Inter Ministeriale 13/4/11

«**addestramento**»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento

«**addestramento**»:

- ha un carattere eminentemente pratico
- è finalizzato a trasmettere l'uso corretto di dispositivi (attrezzature e macchine)
- prevede in genere una fase esercitativa
- "il libretto" - in certi casi una "patente"- testimonia l'azione formativa

Addestramento

«**addestramento**»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento.

«**addestramento**»:

- ha un carattere eminentemente pratico
- è finalizzato a trasmettere l'uso corretto di dispositivi (attrezzature e macchine)
- prevede in genere una fase esercitativa
- "il libretto" - in certi casi una "patente" - testimonia l'azione formativa

Attività: Addestramento

addestramento: complesso di attività dirette a far apprendere **l'uso corretto di attrezzature,** macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le **procedure di intervento**

- è un'attività programmata e periodica
- mette in grado il volontario di usare tutte le attrezzature e i DPI idonei per lo specifico impiego conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante
- è validato e registrato

Decreto del D.P.C. del 12 gennaio 2012

Scenario di Rischio di Protezione Civile

Secondo quanto stabilito nella «Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)» del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996,

per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza;

al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Allegato 1

Decreto del D.P.C. del 12 gennaio 2012

GLI SCENARI DI RISCHIO E I COMPITI DEI VOLONTARI

Le tipologie di scenario identificate sono tre:

⇒ Scenari di protezione civile operativi

⇒ Scenari di protezione civile ESCLUSIVAMENTE a supporto di altri soggetti competenti individuati per legge

⇒ Contesti *assimilati* a scenari di protezione civile

Decreto del DP.C. del 12 gennaio 2012

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali **scenari di rischio di protezione civile**:

- scenario eventi atmosferici avversi
- scenario rischio idrogeologico – alluvione
- scenario rischio idrogeologico - frane
- scenario rischio sismico
- scenario rischio vulcanico
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia

Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Allegato 1

Decreto del D.P.C. del 12 gennaio 2012

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali

Scenari di protezione civile ESCLUSIVAMENTE a supporto di altri soggetti competenti individuati per legge:

- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti
  (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge)
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario
  (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge)
- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile
  (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Allegato 1

Decreto del DPC del 12 gennaio 2012

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono **assimilati a scenari di rischio di protezione civile** ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio ipogeo o montano
- (attività di difesa civile)

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Allegato 1

24

Decreto del DPC del 12 gennaio 2012

Compiti svolti dai volontari

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- **assistenza alla popolazione**, intesa come:
  - attività psicosociale;
  - attività socio-assistenziale;
  - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- **informazione alla popolazione**
- **logistica**
- **soccorso e assistenza sanitaria**

Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Allegato 1

25

Decreto del DPC del 12 gennaio 2012

Segue…

Compiti svolti dai volontari

- **uso di attrezzature speciali**
- **conduzione di mezzi speciali**
- **predisposizione e somministrazione pasti**
- **prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia**
- **supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria**
- **presidio del territorio**
- **attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico**
- **attività formative**
- **attività in materia di radio e telecomunicazioni**
- **attività subacquea**
- **attività cinofile**

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza.

Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Allegato 1

Decreto del DPC del 12 gennaio 2012

Che cosa chiede il decreto alla tua Organizzazione di PC:

- siete informati e formati sugli specifici scenari di competenza?
- disponete di un archivio che contenga la certificazione della formazione dei volontari, dei documenti di attrezzi e macchine (incluse le istruzioni d'uso)?
- avete un mansionario delle attività e dei ruoli?

- avete predisposto un piano di formazione e addestramento continui?
- sono a disposizione dei volontari strumenti informativi e libretti di istruzione di macchine e strumenti?
- viene mantenuto un archivio aggiornato che documenti le azioni informative, formative e di addestramento intraprese?
- viene mantenuta una scheda personale che registri i risultati formativi e addestrativi di ogni volontario?

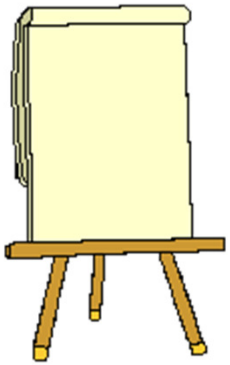

Sorveglianza
e
Controllo sanitario

Decreto del capo dipartimento del 12 gennaio 2012

Allegato 4 – Definizione delle attività di **sorveglianza sanitaria**

«**sorveglianza sanitaria**»: **l'insieme degli atti medici** finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, **in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari e all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio** previsti nel decreto legislativo **n. 81/2008**

I limiti del mio servizio

L'art. 39 del D.Lgs. 1/2018 stabilisce che i volontari di Protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno fino a un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate e previa autorizzazione nominativa.

La medesima disposizione autorizza l'effettuazione di attività formative e addestrative fino a un massimo di 30 giorni l'anno, di cui 10 continuativi.

Chi si deve sottoporre a sorveglianza sanitaria

Le organizzazioni di volontariato, individuano i propri volontari, che svolgono **attività operative che li espongano ai** fattori di rischio di cui al decreto legislativo, in misura superiore alla **soglia di 535 ore di volontariato all'anno (o 65 giorni/anno per organizzazioni che non dispongono di** sistemi di rilevamento)**.**

Fattori di rischio del D.Lgs. 81/08, titoli:

- VI (movimentazione di carichi manuali),
- VII (attrezzature munite di videoterminali),
- VIII (agenti fisici),
- IX(sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I),
- X (agenti biologici) solo per organizzazioni di tipo sanitario

Quando si comincia?

Il **Dipartimento Nazionale e le Regioni**

- definiranno gli elenchi dei medici
- stabiliranno e renderanno note le modalità per lo svolgimento delle visite

- chiariranno ai medici individuati
  - ✓ le necessarie informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile
  - ✓ sulle attività in esso svolte dai volontari

Che cosa devo fare?

- Il medico competente effettua le attività di sorveglianza sanitaria, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, e con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile;

- I volontari sono tenuti a consegnare alla propria organizzazione l'attestazione del giudizio di idoneità;

- L'organizzazione comunica entro il mese di gennaio di ogni anno alla Provincia i nominativi di tutti i volontari individuati per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

È responsabilità dell'organizzazione assicurarsi **che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa.**

Che cosa chiede il decreto alla tua Organizzazione di PC

- Viene mantenuto un archivio aggiornato che documenti lo stato di salute dei volontari?

- Disponete di un meccanismo di registrazione delle presenze (giorni/ore)?

Decreto del D.P.C. del 25 novembre 2013

aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014

Art. 1
L'allegato 3 al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è abrogato e sostituito…

Ovvero:
Sono completamente sostituite le precedenti disposizioni sul controllo sanitario

Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013

Decreto del D.P.C. del 25 novembre 2013

aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014

2. Contenuti

Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 **è integrato mediante campagne di informazione e prevenzione** anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera, in relazione alle priorità ed esigenze operative e del territorio di appartenenza.

Queste attività sono da promuoversi a cura degli enti e delle autorità di protezione civile componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile nel quadro delle azioni e dei programmi delle strutture statali e regionali del Servizio Sanitario Nazionale, **dalle organizzazioni di appartenenza**, e possono, altresì, comprendere l'effettuazione delle vaccinazioni, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali o per garantire l'operatività ed intervento in aree internazionali o aree di rischio.

Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 - Allegato 3 Cap. 2

Decreto del D.P.C. del 25 novembre 2013

aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014

3. Periodicità

La partecipazione di tutti i volontari a campagne, anche mirate a specifiche attività di protezione civile**, finalizzate al controllo sanitario deve essere assicurata nel quadro di una programmazione articolata su scala quinquennale** da elaborare a cura:

a) delle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni per i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013;

b) della struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale previsto dalla richiamata Direttiva Presidenziale, per i volontari incardinati nei rispettivi meccanismi di mobilitazione nazionale.

Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 - Allegato 3 Cap. 3

Decreto del D.P.C. del 25 novembre 2013

aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014

Art.3 Periodicità

Il Dipartimento della Protezione Civile può concorrere alla programmazione ed attuazione delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b), anche mediante il ricorso a convenzioni con i soggetti interessati, entro il limite delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.
Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni si applicano in conformità agli specifici ordinamenti di autonomia speciale (DPR 31 agosto 1972, n. 670, ai sensi della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.4).
Per la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le disposizioni si applicano nel quadro delle proprie regole organizzative e della rispettiva autonomia operativa.

Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 - Allegato 3 Art. 4

38

Decreto del D.P.C. del 25 novembre 2013

aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014

Art.4 Disposizioni organizzative

Al fine di assicurare la migliore efficienza organizzativa e l'ottimale impiego delle risorse disponibili, l'effettuazione del controllo sanitario può essere programmata anche in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194.

Al responsabile dell'Organizzazione spetta il compito di registrare l'avvenuta partecipazione di ogni volontario alle attività di controllo sanitario

Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 - Allegato 3 Cap. 4

Decreto del D.P.C. del 25 novembre 2013

aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014

Art.5 Procedimenti di verifica e controllo ai fini della tenuta dell'elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile… (omissis)

(omissis) …Le Organizzazioni di volontariato devono attestare, con la periodicità prevista per la verifica degli altri requisiti, la partecipazione dei propri volontari alle attività di controllo sanitario programmate… (omissis)

Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'Organizzazione dall'attività operativa.

Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 - Allegato 3 cap 5

40

Decreto del DPC del 25 novembre 2013

aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014

Art.7 Percorsi specifici e attività sperimentali

Il **Dipartimento della Protezione Civile** può condividere con la **Commissione Speciale 'Protezione Civile'** della Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e con la **Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile,** i contenuti delle campagne di informazione e prevenzione di cui al paragrafo 2 finalizzate a determinati scenari di rischio, anche a carattere sperimentale, definendone modalità di svolgimento e partecipazione volte ad assicurarne la massima fruibilità da parte dei volontari.

Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 - Allegato 3 cap 5

41

Attività AIB

Per l'attività AIB continua a valere quanto previsto dalla Conferenza Unificata 25/7/02 e dal Piano Regionale delle attività di Previsione, Prevenzione, e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi (dotazione DPI, corsi di formazione AIB 1° livello /elicooperanti, capisquadra, visite mediche, ecc.)

I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all'attività sul fronte del fuoco, ai sensi della Conferenza unificata del 25/7/02, **non** necessitano di essere sottoposti a ulteriore controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria

D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale

D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale

I testi di riferimento

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008

Decreto 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 - Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012

D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale

Qual è l'ordine di importanza di questi cinque fattori negli interventi operativi:

1	2	3	4	5
Formazione ed Informa-zione del Personale	**Organizzazione** dell'intervento (procedure e piani)	**D.P.I.** Dispositivi Protezione Individuale	**Attrezzature** adeguate e capacità di impiego	**Automezzi** di soccorso mo-derni, adeguati, ed efficienti

Al centro la persona:
il fattore umano è risorsa chiave di ogni processo

D.P.I. Legislazione

D.Lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011 e Decreto 12.01.2012

Per Dispositivo di Protezione Individuale (**DPI**) ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 81/08 si intende :

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia specificatamente adibita alla protezione del lavoratore non è un **DPI**.

D.P.I. Legislazione

Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

D.P.I. (D.Lgs. 81/2008):
AL PIANO D'APPOGGIO
AL PIANO DI LAVORO
ALL'ULTIMO PIANO DI UN PESSIMO PONTEGGIO...
NICOLACANAL MMXI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

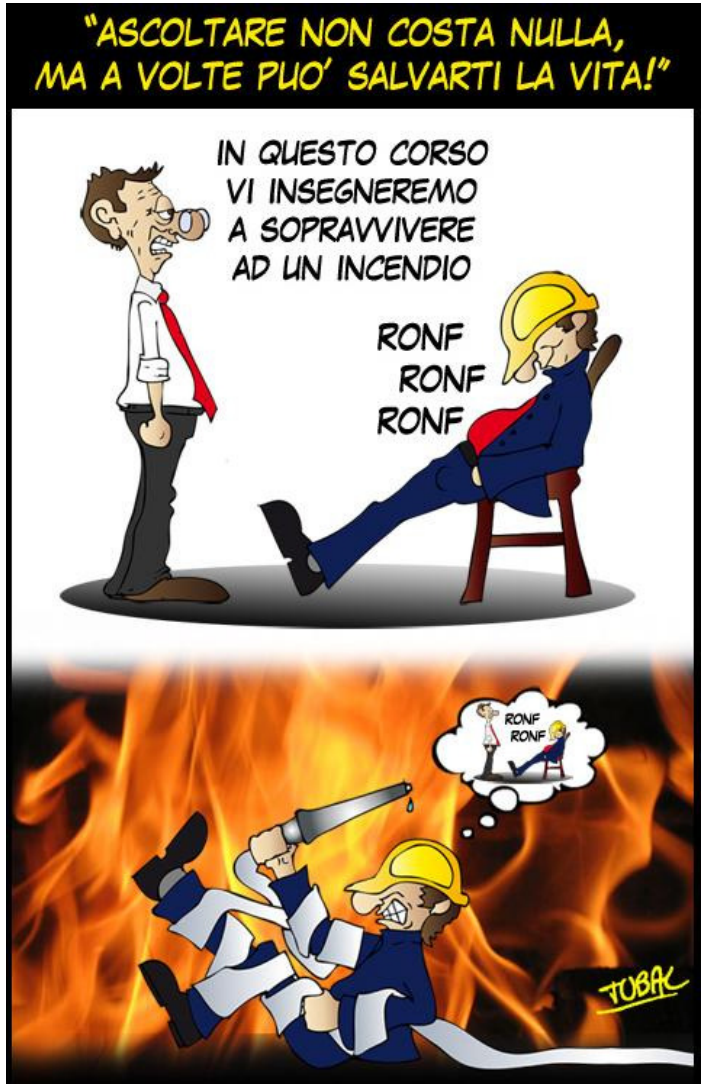

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Obbligo di uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I **DPI** non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione straordinaria.

Fonte: TU 81 2008 Art. 75

D.P.I. Legislazione

D.Lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011

I **DPI** per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali :

- possesso della marcatura **CE** e di tutte le certificazioni previste;
- presenza di **istruzioni di utilizzo** chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;
- **adeguatezza** del DPI **al rischio** da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
- **adeguatezza** del DPI alle esigenze **ergonomiche** e di salute del lavoratore.

D.P.I. Legislazione

D.Lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011

In particolare, i **DPI** devono rispettare i seguenti requisiti :

REQUISITI INFORMATIVI	■ notizie sulle protezioni fornite ■ limiti d'uso ■ tempo utile prima della scadenza ■ istruzioni per l'uso, manutenzione, pulizia
REQUISITI DI SICUREZZA	■ efficienza protettiva ■ durata della protezione ■ data di scadenza ■ innocuità ■ assenza di rischi causati dallo stesso DPI ■ solidità
REQUISITI ECONOMICI	■ costo unitario ■ prevedibile durata ed efficienza
REQUISITI PRESTAZIONALI	■ disagio ridotto ■ limitazione effetti di impedimento ■ funzionalità pratica ■ compatibilità con altri DPI (utilizzo contemporaneo)
COMFORT	■ leggerezza ■ adattamenti alla morfologia ■ dimensioni limitate ■ trasportabilità ■ comfort termico

D.P.I. Legislazione

D.Lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011

I **Volontari** hanno i seguenti **obblighi**:

- ► devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento;
- ► devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;
- ► devono segnalare prontamente al Responsabile dell'Organizzazione di Volontariato qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione;
- ► devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la riconsegna dei DPI.

D.P.I. Legislazione

D.Lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011

Suddivisione dei **DPI** per **tipologia**:

- Dispositivi di protezione della testa
- Dispositivi di protezione dell'udito
- Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
- Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
- Dispositivi di protezione della pelle
- Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
- Dispositivi dell'intero corpo
- Indumenti di protezione sistemi anticaduta

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

D.Lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011

Il D.Lgs 475/1992 classifica i **DPI** nelle **tre categorie** seguenti:

I° Categoria

Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore a 50°C,vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare danni permanenti).

II° Categoria

Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.

III° Categoria

Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da cadute dall'alto e da temperature non inferiori a 100°C).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nelle norme e specifiche dei DPI per legge devono essere utilizzate le unità di misura del **sistema MKS o "Sistema Internazionale di unità di misura".**
Si parla di energia in Joule e forze o compressioni in Newton.

Ma...! quanto fa 200 Joule o 15000 Newton nell'esperienza comune ?
(è il caso delle calzature di sicurezza)

Dividendo "spannometricamente" la quantità di newton per 10 si ottiene più o meno i Kilogrammi nella vita comune.

Dividendo sempre "spannometricamente" la quantità di Joule per 10 si ottiene più o meno l'energia che un peso di Kilogrammo "comune" accumula cadendo da una altezza di un metro.

Ovvero una calzature di sicurezza resiste ad uno schiacciamento di una tonnellata e mezza.

Le calzature di sicurezza non sono semplici scarponcini…

Etichetta con norme requisiti dei DPI

COMFORT:

- Leggerezza
- Adattamento alla morfologia
- Dimensioni limitate
- Traspirabilità
- Comfort termico

REQUISITI INFORMATIVI:

- Notizie sulle protezioni fornite
- Limiti d'uso
- Tempo utile prima della scadenza
- Istruzioni d'uso, manutenzione, pulizia

le norme di manutenzione comprendono anche le modalità di pulizia e lavaggio

Un DPI deve essere considerato idoneo quando:

- E' confortevole rispetto all'uso
- Personalizzato più possibile
- Appropriato rispetto alla mansione svolta
- Efficace rispetto al rischio
- In dotazione sufficiente

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Cenni Antincendio il Fuoco

IL FUOCO

Definizione:

Il fuoco è un fenomeno termico e luminoso dovuto alla combustione di varie sostanze, a rapidissima reazione di ossidazione con liberazione di energia e consumo di ossigeno.

Perché il **FUOCO** si sviluppi sono necessari **3** elementi :

- **Combustibile**
- **Comburente (ossigeno)**
- **Innesco (calore sufficiente)**

Eliminando o riducendo drasticamente anche **uno** di questi elementi si può ottenere l'estinzione del fuoco.

Cenni Antincendio il Triangolo del Fuoco

Gli elementi fondamentali per produrre un fuoco sono:

il **COMBUSTIBILE** (legno, carta, benzina, gas, ecc.),

il **COMBURENTE** (l'ossigeno contenuto nell'aria che respiriamo)

il **CALORE/INNESCO** (fiammifero, accendino, corto circuito, fulmine, che costituiscono l'innesco del fuoco),

i quali possono essere figurativamente rappresentati con un triangolo:

il **TRIANGOLO DEL FUOCO**.

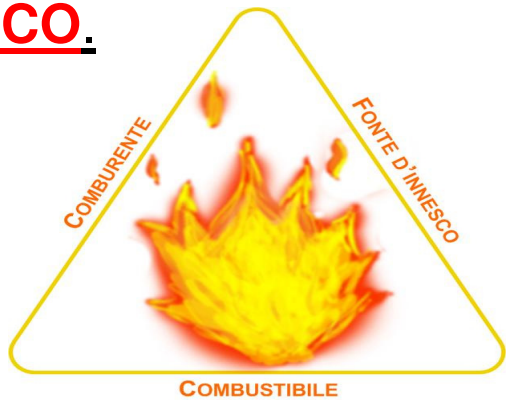

In modo più generico il processo che coinvolge i **tre** elementi viene chiamato

COMBUSTIONE

e nel momento in cui questo processo si manifesta in modo non controllabile dall'uomo siamo in presenza di un ..

INCENDIO.!!

Cenni Antincendio il Triangolo del Fuoco

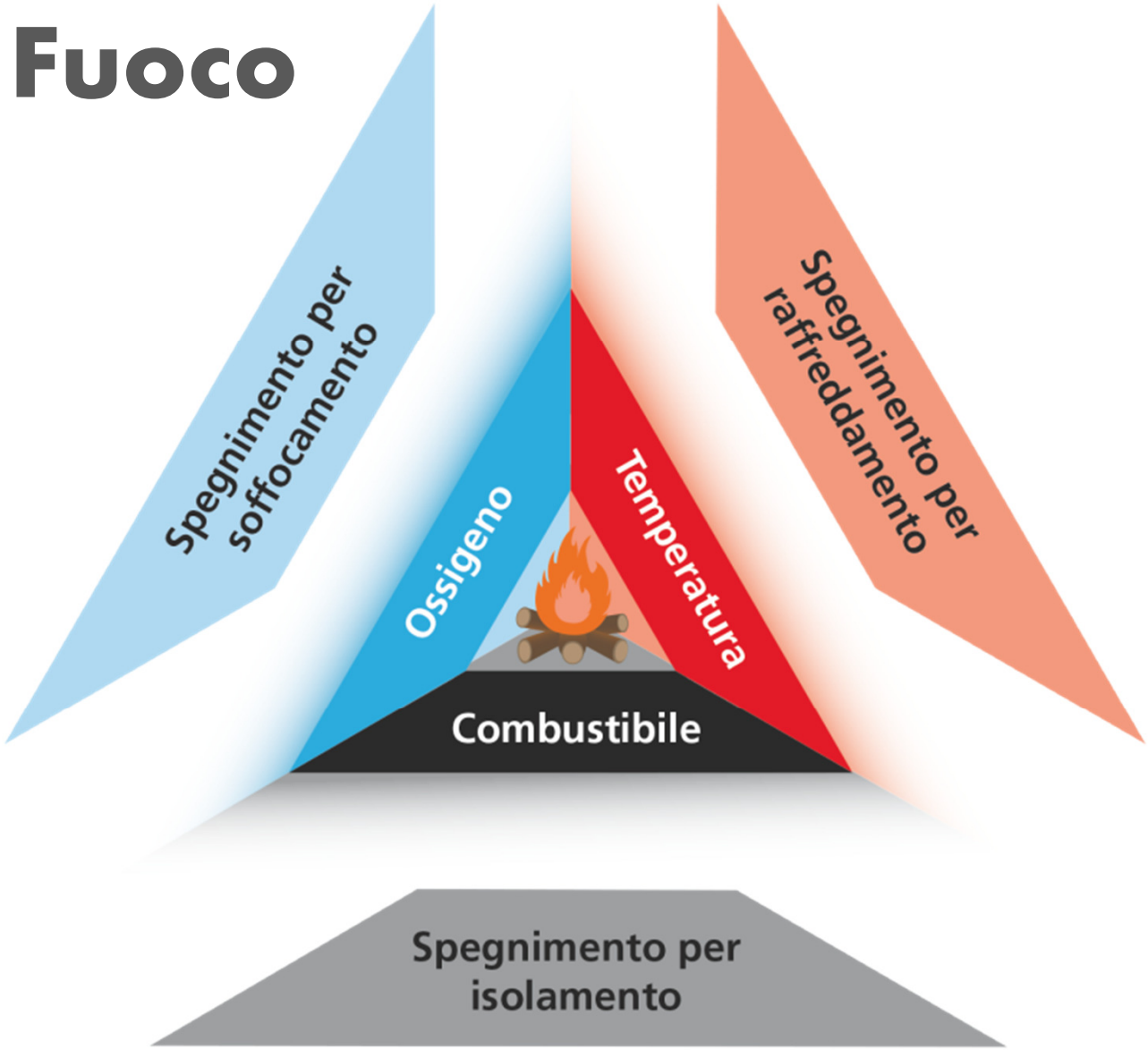

Cenni Antincendio Classi di Fuoco

CLASSE DI FUOCO A

Fuochi da materiali solidi:

legname, carta, carbone, tessuti, trucioli, pelli, materiali che lasciano braci.

Cenni Antincendio Classi di Fuoco

CLASSE DI FUOCO B

Fuochi da liquidi o solidi liquefatti:

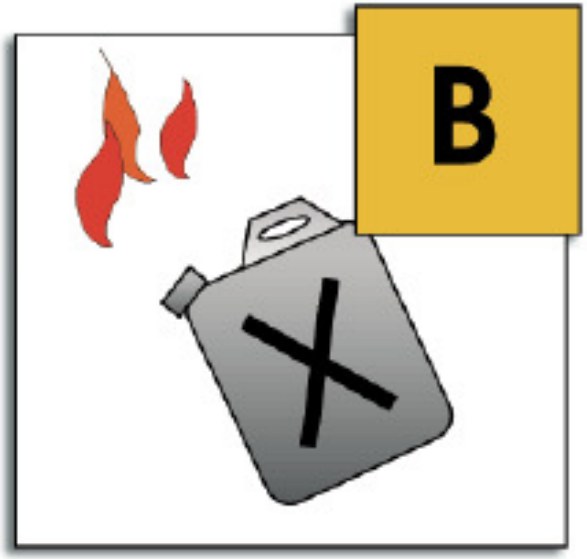

benzine, oli, vernici, lacche, alcoli, etere, xiluolo, toluolo, ecc.

I liquidi infiammabili si dividono in tre categorie a secondo del loro punto di infiammabilità:

CAT. A: liquidi infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 21°C.

CAT. B: liquidi infiammabili con punto di infiammabilità minore di 65°C.

CAT. C: liquidi infiammabili con punto di infiammabilità compreso tra 65°C e 125°C.

Definizione punto di infiammabilità: *è detto punto di infiammabilità o temperatura di infiammabilità, la temperatura più bassa alla quale un liquido emette vapori in quantità tale che miscelati con l'ariapossono incendiarsi in presenza di un innesco.*

Cenni Antincendio Classi di Fuoco

CLASSE DI FUOCO C

Fuochi di gas:

idrogeno, butano, propano, ecc.

N.B. i gas possono definirsi leggeri se hanno una densità minore di 0,8 rispetto all'aria e stratificano verso l'alto. Se invece hanno una densità maggiore di 0,8 (gas pesanti) stratificano verso il basso.

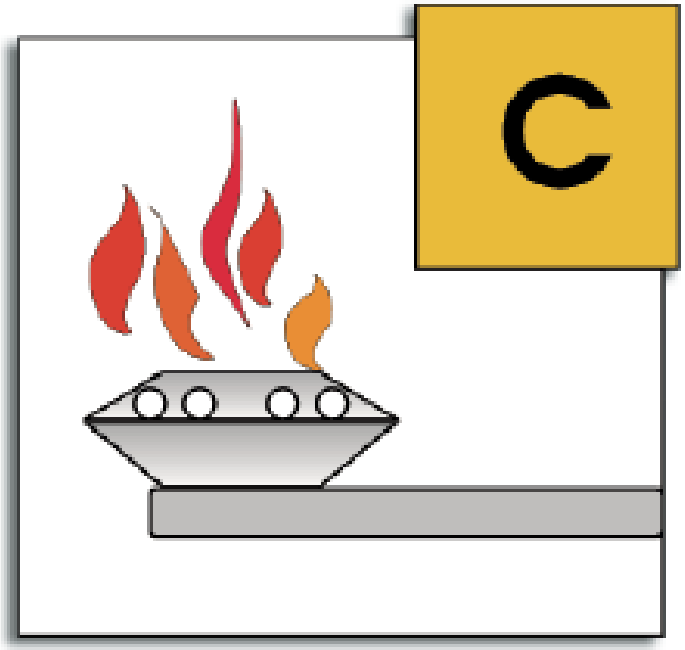

Cenni Antincendio Classi di Fuoco

CLASSE DI FUOCO D

Fuochi da metalli:

sodio, potassio, alluminio, litio, ecc.

Gli estintori portatili non sono certificati per l'estinzione di focolai di classe D, ma per particolari attività che utilizzano prodotti quali: il manganese e l'alluminio (quest'ultimo solo se in polvere fine), i metalli alcalini quali sodio, potassio e litio, sono previsti estintori a polvere, dichiarati dal costruttore idonei all'utilizzo sulla classe D, contenenti percentuali intorno al 90% di cloruro di sodio e/o potassio, il restante e composto da fluidificanti e repellenti all'umidità.

L'idoneità degli estintori all'uso su incendi di classe D non rientra nel campo di applicazione della norma EN3/7:2004, in quanto per caratteristiche chimiche, forma e consistenza del metallo non è possibile definire un incendio rappresentativo ai fini delle prove di certificazione.

Cenni Antincendio gli Estintori

Cenni Antincendio gli Estintori

Halon

Idrico

Cenni Antincendio gli Estintori

Livello di Carica

CO2

Cenni Antincendio gli Estintori carrellati

Carrellato a Polvere

Carrellato a CO2

Cenni Antincendio gli Estintori

DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA ESTINTORI PORTATILI ED ESTINTORI CARRELLATI

Estintori portatili (massa da 1 a 20 Kg)
Classificati secondo EN 3-7:2004
TIPO CARICHE
Polvere Kg: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12
CO2 Kg: 2, 5
Idrocarb. alogenati Kg: 1, 2, 4, 6
Acqua lt: 2, 3, 6, 9
Schiuma lt: 2, 3, 6, 9
L'estintore portatile è utilizzato nel principio d'incendio da un solo operatore.

Estintori carrellati (massa maggiore di 20 Kg)
Classificati secondo UNI 9492 CNVF
TIPO CARICHE
Polvere Kg: 30, 50, 10, 150
CO2 Kg: 18, 27, 54
Idrocarb. alogenati Kg: 30, 50
Acqua lt: 50, 10, 150
Schiuma lt: 50, 100, 150
L'estintore carrellato può estinguere un incendio e deve essere utilizzato da due operatori nel seguente modo:
1° operatore, trasporta e attiva l'estintore;
2° operatore impugna la lancia e opera

DURATA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ESTINTORI PORTATILI
AI SENSI DEL D.M. 7.1.02005

La durata di funzionamento *è il tempo durante il quale si verifica la* completa proiezione dell'agente estinguente, senza interruzioni, con la valvola di intercettazione completamente aperta, *non tenendo conto dell'emissione del gas residuo.*

L'importanza di una durata minima esigibile è fondamentale, infatti una buona durata di funzionamento può determinare l'estinzione immediata di un principio d'incendio.

Cenni Antincendio I Sistemi Idrici

Idrante Soprasuolo

Idrante Sottosuolo

Chiusino Idrante

Cenni Antincendio I Sistemi Idrici

Manichetta UNI 45

Manichetta UNI 70

Cenni Antincendio I Sistemi Idrici

Lancia Semplice

Lance Frazionate e Portata Variabile

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Roberto Marchesi e Diego Suardi
Referenti Formazione CCV-BG
formazione@ccv-bg.it